

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

SERVIZIO TRIBUTI

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TARIFFA
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2008



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (PROV. SA)

ESERCIZI 2008 - 2014

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.)

COMUNE DI CLASSE IV (da 10.000 a 30.000 abitanti) - art.43 D.Lgs.n.507/1993

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO (EURO)		
	graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3		
	CATEGORIE		
	I	II	III
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	32,00	25,60	22,40
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lettera c)	10,67	8,53	7,47
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Passi carrabili (comma 3 - 4 - 5) (La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare convenzionale) (Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)	16,00	12,80	11,20
Divieto di sosta su area antistante gli accessi o passi carrabili (comma 8) (Il divieto di sosta non può estendersi oltre la superficie di 10 mq.)	16,00	12,80	11,20
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	3,20	2,56	2,24
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	9,60	7,68	6,72
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	9,60	7,68	6,72

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

2 a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE (art.45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

VEDI NOTE (1) – (2) – (3) – (4) – (5)

DESCRIZIONE	Tipo di occupazione	TARIFFA PER METRO QUADRATO GIORNALIERA (EURO) graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3		
		C A T E G O R I E		
		I	II	III
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	2,50	2,00	1,75
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	0,83	0,67	0,58
Occupazioni con tende o simili (comma 3)	Giornaliera	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	3,00	2,40	2,10
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1,25	1,00	0,88
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,50	0,40	0,35
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	0,75	0,60	0,53
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1,25	1,00	0,88
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,50	0,40	0,35

VEDI NOTE (1) – (2) – (3) – (4) – (5)

NOTE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE di cui al punto 2a)

- (1) Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 38% (art.45 - comma 1);
- (2) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (art.45 - comma 8);
- (3) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2);
- (4) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 - comma 5);
- (5) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42 - comma 5).

2b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER FASCE ORARIE (art.45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e alla relativa fascia oraria, e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

VEDI NOTE (1) – (2) – (3) – (4) – (5)

DESCRIZIONE	Tipo di occupazione	TARIFFA PER METRO QUADRATO PER FASCIA ORARIA (EURO) graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3		
		CATEGORIE		
		I	II	III
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	08 – 16	1,38	1,1	0,96
	16 - 08	1,12	0,9	0,79
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	08 – 16	0,46	0,37	0,32
	16 - 08	0,37	0,30	0,26
Occupazioni con tende o simili (comma 3)	08 – 16	ESENTE	ESENTE	ESENTE
	16 - 08	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	08 – 16	1,20	0,96	0,84
	16 - 08	1,80	1,44	1,26
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	08 – 16	0,69	0,55	0,48
	16 - 08	0,56	0,45	0,40
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	08 – 16	0,20	0,16	0,14
	16 - 08	0,30	0,24	0,21
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	08 – 16	0,41	0,33	0,29
	16 - 08	0,34	0,27	0,24
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	08 – 16	0,75	0,60	0,53
	16 - 08	0,50	0,40	0,35
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	08 – 16	0,25	0,20	0,17
	16 - 08	0,25	0,20	0,18

VEDI NOTE (1) – (2) – (3) – (4) – (5)

NOTE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE di cui al punto 2b)

- (1) Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 38% (art.45 - comma 1);
- (2) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (art.45 - comma 8);
- (3) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2);
- (4) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 - comma 5);
- (5) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42 - comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

3.a) Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:

- tariffa: per ogni utenza € 0,65 (art.63 comma 2 lett. f) e comma 3 del D.Lgs.n.446/1997 e s.m.i.)

3.b) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 30% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art.47 comma 5)

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA (EURO)							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
10,00	13,00	15,00	20,00	15,00	19,50	22,50	30,00

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri
	EURO
a) Centro abitato	54,95
b) Zona limitrofa	33,26
c) Sobborghi e zone periferiche	14,46
d) Frazioni	7,23

Con serbatoio di capacità superiore a 3.000 litri:

- per ogni 1.000 litri in più o frazione superiore a 3.000 litri, la tassa è aumentata di un quinto; è ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
- con due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;
- con due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi;
- la tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art.44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli apparecchi	TASSA ANNUALE
a) Centro abitato	14,46
b) Zona limitrofa	10,85
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	7,23